

## CRISI COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

### 1. MORATORIA “EX LEGE” PER LE PMI (ART. 56 COMMA 2, DL 17 MARZO 2020, N. 18, "CURA ITALIA")

#### Destinatari delle misure:

- **micro, piccola o media impresa** (1). Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
- impresa “**in bonis**” ovvero non avere esposizioni debitorie che, alla data di pubblicazione del decreto, sono classificate come esposizioni creditizie deteriorate (2).
- impresa che ha subito una **riduzione parziale o totale dell’attività** quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19

#### Caratteristiche delle misure:

Le aziende possono ricorrere ad una o più delle seguenti opzioni:

- a) **impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020**, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Anticipo fatture/Ri.Ba/Contratti, linee di factoring), esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiore, alla data del 17 marzo 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata;
- b) **proroga** fino al **30 settembre 2020** del rimborso dei prestiti non rateali, scadenti prima del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità);
- c) **sospensione** fino al **30 settembre 2020** delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche per l’intera rata);

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito alle misure previste dal DL “Cura Italia”, ha disposto la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 relativi a mutui e altri finanziamenti rateali concessi alle PMI che beneficiano della **Nuova Sabatini**.

#### Modalità di accesso alle misure:

- Inviare una **comunicazione** alla banca, via PEC o altri meccanismi che consentano di tracciare la comunicazione con data certa, con l’indicazione della/e misura/e da attivare e per quale linea di credito.
- Allegare alla comunicazione una **dichiarazione** con la quale l’Impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di avere i requisiti previsti dal DL n. 18 ovvero **MPMI**, “**in bonis**” che

---

(1) Secondo la definizione dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

(2) Ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, in particolare, non deve avere rate scadute ossia non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni.

ha **subito una riduzione parziale o totale dell'attività** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **devono accettare le comunicazioni** di moratoria, se le stesse rispettano i requisiti previsti dal DL n. 18.

#### **Intervento del Fondo Centrale di Garanzia:**

Per le operazioni di cui alle misure a) b) c) le banche e gli altri soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia alle seguenti condizioni:

- rilascio di **garanzia sussidiaria** a favore della banca erogatrice
- **copertura del 33% del finanziamento;**
- la garanzia è concessa a titolo **gratuito;**
- la garanzia è concessa senza la procedura di **valutazione;**
- la garanzia sarà estesa **automaticamente per le operazioni già garantite dal FCG;**

## **2. ADDENDUM DEL 6 MARZO 2020 ALLA MORATORIA ABI - ACCORDO PER IL CREDITO 2019**

#### **Destinatari delle misure:**

- **Micro, piccola o media impresa (1)**
- impresa **"in bonis"** (2) ovvero non titolare di esposizioni debitorie che, alla data di pubblicazione del decreto, siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate
- Imprese **danneggiate** dall'emergenza epidemiologica "COVID-19"

#### **Caratteristiche delle misure:**

##### **Sospensione**

- La sospensione del pagamento della **quota capitale** dei finanziamenti a **medio lungo termine** anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e delle operazioni di leasing;
- La durata della **sospensione è di 12 mesi;**

##### **Allungamento**

- L'allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione, perfezionato con o senza cambiali;
- Il periodo massimo di allungamento dei mutui è fino al massimo del **100% della durata residua** del piano di ammortamento;
- Per il credito a breve termine il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari a **270 giorni** per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è di 120 giorni.
- L'allungamento delle scadenze a breve termine può anche essere chiesto in relazione ad **insoluti di pagamento** che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

##### **Condizioni comuni**

- Possono essere sospesi e/o allungati i finanziamenti in essere al **31 gennaio 2020;**
- Possono essere sospesi e/o allungati, i finanziamenti le cui rate risultano già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni dalla domanda;
- Presentazione domande entro il **31 dicembre 2020;**
- Sono esclusi i finanziamenti che hanno già fruito di precedenti moratorie nei 24 mesi precedenti ad **eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege.**
- I finanziamenti sospesi e/o allungati non sono classificati dalla banca come crediti **"forborne"** ossia modifiche o rifinanziamenti di contratti di credito realizzati a seguito di difficoltà

finanziarie dell'impresa quindi non hanno effetti negativi sulla possibilità di richiedere nuova finanza.

- Sono previste procedure di **istruttoria** veloci;
- **Condizioni** migliorative rispetto all'Accordo Abi 2019;

### **3. POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 49 DL 17 MARZO 2020, N. 18, "CURA ITALIA") A SOSTEGNO DI NUOVA LIQUIDITA' PER LE IMPRESE**

Per un periodo di **9 mesi** dall'entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) il Fondo può rilasciare garanzie in favore delle PMI alle seguenti condizioni:

- La garanzia è concessa a titolo **gratuito**;
- L'importo massimo garantito è innalzato da 2,5 milioni a **5 milioni** di euro per singola impresa;
- Per la garanzia diretta la **percentuale di copertura è innalzata all'80%** e per la riassicurazione **all'90%** dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- Per ciascuna operazione di finanziamento l'importo massimo garantito non può superare **1,5 milioni di euro**;
- La **valutazione** dell'azienda per l'accesso al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del **modulo economico-finanziario** senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi dell'impresa (attraverso la piattaforma **Bancopass** <https://www.confindustria.umbria.it/piattaforma-bancopass-strumento-operativo-di-analisi-dei-dati-economici-e-finanziari-dellimpresa/> è possibile verificare la valutazione dell'azienda con il solo modulo economico –finanziario);
- Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoiazione del debito dell'impresa**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di **credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo**;
- La garanzia del Fondo sarà estesa **automaticamente per le operazioni già garantite** per le quali le banche hanno riconosciuto la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale;
- La possibilità di **cumulo** con altre forme di garanzia reali assicurative o bancarie acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 mila euro nei **settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari**.

### **4. LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA (ART. 57, DL 17 MARZO 2020, N. 18, "CURA ITALIA")**

#### **Destinatari delle misure:**

- Imprese Mid-cap (da 250 a 499 dipendenti) colpite da riduzione di fatturato a seguito della crisi Covid-19

#### **Misure di sostegno**

- Per le imprese che non rientrano tra le PMI è previsto l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. La garanzia dello Stato, a prima richiesta, sarà rilasciata a CDP fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta dalle banche convenzionate nei confronti delle imprese.
- Le erogazioni potranno contare su un plafond dedicato di 10 miliardi complessivi a fronte del quale lo Stato ha già stanziato € 500 milioni.

#### **Modalità di accesso:**

- ancora da definire le procedure da parte di CDP

## **ULTERIORI MISURE DI INTERVENTO SPECIFICHE DA PARTE DELLE BANCHE**

Banca Intesa S.P. ed UBI banca hanno previsto operazioni dedicate e migliorative, a sostegno delle aziende danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19. Le iniziative sono riservate alla clientela già in essere alla quale è stata fornita informazione dettagliata sulle caratteristiche dei prodotti proposti direttamente, ovvero tramite la rete dei gestori.

I prodotti e le azioni migliorative rispetto all'accordo ABI, possono essere estese anche alle Grandi Imprese.

Mano a mano che perverranno iniziative analoghe da parte di altre banche ve ne daremo notizia, con preghiera di volerci a vostra volta segnalare eventuali problemi riscontrati in sede di gestione del rapporto con i vs interlocutori.

**Segnaliamo infine come sia opportuno valutare rapidamente la convenienza delle due tipologie di moratoria.**

Allo stato attuale della situazione e nell'approssimarsi del fine mese, **riteniamo di maggiore efficacia l'utilizzo della moratoria prevista dal DL**, restando comunque in piedi l'ipotesi di poter convergere sulla moratoria ABI, in tempi successivi, laddove se ne presentasse la convenienza.

### **Riferimenti:**

Area Economia di Impresa

Alessandro Castagnino

Tel. 075 5820230 - Cell. 335 7175365 – Email: [castagnino@confindustria.umbria.it](mailto:castagnino@confindustria.umbria.it)

Valentina Vignaroli

Tel. 075 5820209 - Cell. 338 6493886 – Email: [vignaroli@confindustria.umbria.it](mailto:vignaroli@confindustria.umbria.it)

Paola Roscini

Tel. 075 5820220 - Cell. 329 9261061 – Email: [roscini@confindustria.umbria.it](mailto:roscini@confindustria.umbria.it)